
LA PSICOLOGIA PER I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Feeling children's rights





SOMMARIO

PARTE I PARTE TECNICO PROGETTUALE	2
<i>FEELING CHILDREN'S RIGHT</i>	2
1.1 OBIETTIVO GENERALE	3
1.2 OBIETTIVI SPECIFICI.....	3
.3 PROPOSTA DI ATTIVITA'	5
1.4 RISULTATI ATTESI (QUALITATIVI E QUANTITATIVI)	7
1.5 UTENTI	8
1.6 FASI DEL PROGETTO.....	8
1.7 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE.....	9
1.8 VALUTAZIONE.....	10
PARTE I PARTE TECNICO PROGETTUALE	14
INTRODUZIONE	15
2. I DIRITTI UMANI.....	15
2.1 DIRITTI DEI MINORI E PROTEZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO	18
2.2 PREMESSA	19
2.3 IL SISTEMA NAZIONALE DI PROTEZIONE	21
2.4 LA SITUAZIONE IN ITALIA	27
2.5 IL GARANTE PER L'INFANZIA	27
TAVOLA N. 6 AREE TEMATICHE DI APPROFONDIMENTO PER DOSSIER	29
2.6 DIRITTI DEI MINORI E ORDINE	36
BIBLIOGRAFIA	39



PARTE I PARTE TECNICO PROGETTUALE

LA PSICOLOGIA PER I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

FEELING CHILDREN'S RIGHT



"L'unica cosa che tutti i bambini hanno in comune sono i diritti. Ogni bambino ha il diritto di sopravvivere e crescere, di essere istruito, di essere libero da violenza e abusi, di partecipare e di essere ascoltato"

**Ban Ki-moon,
Segretario Generale
delle Nazioni Unite**





1. LA PSICOLOGIA PER I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA FEELING CHILDREN'S RIGHT

1.1 OBIETTIVO GENERALE

Studiare e divulgare in modo chiaro, definito ed incisivo le responsabilità, le competenze e l'articolazione degli interventi dello psicologo nell'ambito dei diritti del fanciullo/a adolescente.

Costruire una rete ed un posizionamento istituzionale dell'Ordine nell'ambito dei soggetti pubblici e privati che operano per la garanzia e difesa dei diritti del fanciullo/a adolescente.

1.2 OBIETTIVI SPECIFICI

- ✓ Individuare in maniera chiara gli ambiti in cui deve esplicarsi il lavoro dello psicologo rispetto ai diritti fondamentali del fanciullo/a adolescente.
- ✓ Raccogliere, valutare e valorizzare le eccellenze presenti sul territorio regionale a fine di collegarle in un network ordinistico.
- ✓ Valutare lo stato attuale dell'offerta formativa e proporre standard minimi interdisciplinari e linee guida di riferimento, per permettere allo psicologo di sviluppare competenze trasversali.
- ✓ Aumentare le competenze all'interno della professione nell'ambito dei diritti del fanciullo/a adolescente con il fine di prevenirne le violazioni e di alleviare gli effetti dell'impatto.
- ✓ Creare una cultura all'interno degli stakeholder dei diritti umani e della società dove allo psicologo venga riconosciuto e dato un ruolo di preminenza, tanto in progettazione così come in intervento.
- ✓ Ispirare i progetti e i lavori dell'OPL in una cornice di lavoro sui diritti umani così come espressi nella Dichiarazione Universale, nella Convenzione dei diritti del Fanciullo, e nelle altre Dichiarazioni e Convenzioni Internazionali.
- ✓ Promuovere attraverso i colleghi iniziative di educazione, formazione e informazione nel campo dei diritti del fanciullo/a adolescente anche in collaborazione con gli enti locali e regionali, la scuola, le strutture organizzate della società civile.
- ✓ Creare dei moduli formativi e informativi volti a promuovere competenze interprofessionali sui diritti del fanciullo/a.



- ✓ Contribuire alla strutturazione di un sistema regionale di protezione (SRP), che lavori in rete tanto in prevenzione così come in interventi complessi in emergenza e non, dove il ruolo dello psicologo sia definito, chiaro, riconosciuto, condiviso e, attraverso una formazione trasversale, possa essere parte attiva nei processi decisionali, strategici e progettuali di interventi complessi
- ✓ Valorizzare il contributo della psicologia nell'ambito dei diritti del fanciullo in affiancamento al contributo politico, economico, cooperativo e religioso.
- ✓ Avviare campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica mediate dalla competenza psicologica per dare una corretta conoscenza del fenomeno, degli strumenti di tutela e protezione delle vittime di violenza e abuso, in particolare di tratta e sfruttamento.
- ✓ Creare del materiale informativo sulla relazione tra psicologia e diritti dei minori, che miri alla promozione del benessere dell'individuo grazie alla consapevolezza e possibilità dell'esercitare appieno dei propri diritti.
- ✓ Creazione di materiali multimediali sulla storie di vita vissuta, come ricostruzioni della memoria autobiografica e storica del cambiamento, attraverso il sostegno psicologico, *dal trauma del diritto violato – alla restituzione del diritto.*



.3 PROPOSTA DI ATTIVITA'

- Elaborare una mappatura regionale di tutte le istituzioni coinvolte nell'ambito della protezione dei diritti del fanciullo, individuandone e descrivendone ruoli, funzioni e competenze e tipologia di lavoro di rete, in cui si evidenzia la presenza e la relativa posizione dello psicologo all'interno di queste.
 - Promuovere la creazione di una tavola rotonda con tutte le istituzioni interessate nel processo di attenzione/protezione dei Diritti Fondamentali del fanciullo/a adolescente (Ordini professionali, istituzioni locali, Regione, ONG, ONU, etc.), garantendo in tale dispositivo una presenza ordinistica di primo livello.
 - Elaborare una rotta critica inter-istituzionale che miri a un sistema di protezione (SRP) dei Diritti Fondamentali del fanciullo, in collaborazione con il garante Regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che veda lo psicologo coinvolto e valorizzato tanto in fase preventiva così come in fase di intervento.
 - Elaborare una analisi SWOT, che evidenzia punti di forza, punti di debolezza, minacce e opportunità della professione dello psicologo all'interno del sistema di protezione.
 - Elaborare e proporre nella rete degli *stakeholder* un documento inter istituzionale (*Carta di ...*) che promuova un Sistema Regionale di Protezione (SRP) dei diritti fondamentali e del fanciullo.
 - Raccogliere le buone pratiche ad oggi adottate in alcuni contesti di intervento nell'ambito dei diritti del fanciullo, che coinvolgano gli psicologi.
 - Elaborare delle linee guida operative per la parte psicologica in tema di prevenzione, intervento ed emergenza sul tema dei diritti del fanciullo.
 - Costruire un piano di formazione, rivolto alla comunità professionale su:
 - Conoscenza dei diritti fondamentali del Fanciullo e dell'adolescente trattati e convenzioni internazionali e le implicazioni sulla normativa nazionale.
 - Conoscenza di base dell'apparato delle Nazioni Unite, le sue convenzioni, meccanismi e giurisdizione;
 - Conoscenze specifiche inerenti le tecniche di intervento psicologico
- Progettare e realizzare *podcast* di supporto didattico e documentali sui diritti umani e diritti del fanciullo.



- Creazione di Dossier speciali di approfondimento per aree tematiche (salute, protezione, emergenza), sulle varie aree di competenza dello psicologo in relazione alla promozione/protezione dei diritti del fanciullo, che si costituiscano come base divulgativa da cui eventualmente attivare ricerche approfondite e sviluppi del tema da parte della comunità professionale.

Tali dossier dovranno includere:

- Gli strumenti internazionali, comunitari e nazionali che mirano alla protezione dei diritti del fanciullo/a adolescente
 - Un quadro logico/teorico sull'aria di riferimento
 - La situazione in Italia
 - Il possibile intervento psicologico tanto in prevenzione così come in intervento per area tematica di riferimento
- Favorire il riconoscimento della tavola rotonda promossa da OPL come osservatorio multidisciplinare permanente di carattere regionale sui Diritti Fondamentali del fanciullo, in collaborazione con l'ufficio regionale del Garante per l'infanzia.
 - Rendere i Diritti del fanciullo visibili in OPL integrandoli in progetti, documenti strategici e politiche pubbliche.
 - Stimolare la ricerca su temi che vedano l'integrazione tra i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e intervento psicologico.
 - Realizzare un evento di presentazione dei risultati raggiunti sul dibattito trasversale sui diritti umani, le nuove linee guida, e i nuovi scenari e prospettive del lavoro dello psicologo in tale ambito.
 - Istituire un Festival Regionale dei Diritti del fanciullo – *Feeling Children's Rights Festival*, che veda L'Ordine Psicologi della Lombardia come capofila all'interno del dibattito sui Diritti Umani Fondamentali del Fanciullo/a adolescente.



1.4 RISULTATI ATTESI (QUALITATIVI E QUANTITATIVI)

- 2 Un network di psicologi specializzati in diritti umani e del fanciullo
- 3 Creazione del Sistema Regionale di Protezione attraverso un documento speciale (*Carta di*) che contenga una guida completa sulle buone pratiche tanto per la parte legale che psicologica, così come la rotta critica contenente le linee guida operative
- 4 Creazione di una rete di istituzioni, in cui OPL risulti protagonista, che garantisca la protezione dei diritti del fanciullo/a adolescente
- 5 Riconoscimento della tavola rotonda promossa da OPL come osservatorio multidisciplinare permanente di carattere regionale sui Diritti Umani e diritti del fanciullo/a adolescente
- 6 Creazione di moduli di formazione trasversale sui diritti umani e i diritti del fanciullo/a adolescente
- 7 Diritti Umani e del fanciullo visibili in OPL attraverso l'integrazione in progetti, documenti strategici e politiche pubbliche.
- 8 Impulso a nuove aree di ricerca psicologica e intervento mirate a garantire l'interesse superiore del fanciullo/a adolescente, che sviluppino le possibili tematiche dei dossier.



1.5 UTENTI

BENEFICIARI PRIMARI
Psicologi Lombardia
BENEFICIARI SECONDARI
Comunità cittadina

1.6 FASI DEL PROGETTO

Fase I – IL GDL del progetto realizza una mappatura/analisi delle istituzioni coinvolte nell’ambito dei diritti del fanciullo/a adolescente in Lombardia e della relativa situazione dei diritti del fanciullo/a adolescente in Lombardia.

Fase II - IL GDL del progetto promuove la costruzione di una tavola rotonda inter istituzionale sui diritti del fanciullo/a adolescente.

Fase III – Istituzionalizzazione e sottoscrizione di accordi e impegni che mirino alla costruzione e promozione di un SRP.

Fase IV – OPL predispone, elabora e costruisce piani di formazione, mirati ad acquisire competenze specifiche in materia di diritti del fanciullo/a adolescente.

Fase V – Riconoscimento di una Tavola rotonda come Osservatorio multidisciplinare Regionale

Fase VI – Realizzazione di una serie di eventi tematici mirati alla diffusione e sensibilizzazione sulle tematiche oggetto del progetto.



1.7 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Per il progetto si propone un monitoraggio distribuito nel seguente modo;

TABELLA N. 1 SCHEDE DEI TEMPI DI VALUTAZIONE

FASE I
T2 - T4- valutazione dei primi 2 mesi e aggiustamenti, valutazione a T4 dopo gli aggiustamenti
FASE II
T2 valutazione dei primi 2 mesi
FASE III
T2 – T4- valutazione dei primi 2 mesi e aggiustamenti, valutazione a T4 dopo gli aggiustamenti
FASE IV
T2 T4 T6 T8 T10 T12 Valutazione con cadenza bimestrale e aggiustamenti in itinere
FASE V
Valutazione di processo a T6 e aggiustamenti in itinere, valutazione finale a T12
FASE VI
T2 – T4 - T6 – T12 valutazione dei primi 2 mesi e aggiustamenti, valutazione a T2 dopo gli aggiustamenti, valutazione di processo a T4 e T6 e aggiustamenti in itinere, valutazione finale a T12



1.8 VALUTAZIONE

In primo luogo si è operata una correlazione tra gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici della valutazione; conseguentemente si è teso ad associare ad ogni obiettivo specifico uno strumento di valutazione.

1. Valutazione della qualità erogata

2. Valutazione della qualità percepita

1. Valutazione della qualità erogata

✓ Ai professionisti psicologi

- Un'analisi qualitativa e quantitativa dell'insieme degli interventi formativi programmati i cui indicatori di valutazione sono maggiormente dettagliati nell'allegato B, (è illustrata in un documento Report del GDL).
- La verifica della corrispondenza (natura e frequenza) tra interventi programmati e i programmi formativi effettivamente erogati.

2. Valutazione della qualità percepita

✓ Ai professionisti psicologi

- Un'analisi di *customer satisfaction* tramite la somministrazione di questionari di gradimento per quanto concerne la formazione ai professionisti psicologi.

✓ Alla società civile

- Un'analisi di *customer satisfaction* tramite "l'albero delle opinioni" durante gli eventi pubblici.



ALLEGATO A - Tabella di sintesi: schema progetto

SCHEDA PROGETTO – LA PSICOLOGIA PER I DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA FEELING CHILDREN’S RIGHT				
FASE I	TEMPO DI REALIZZAZIONE	FOLLOW UP	STRUMENTI DI VALUTAZIONE	RISULTATO VALORIZZABILE (indicatori di esito)
IL GDL del progetto realizza una mappatura/analisi delle istituzioni coinvolte nell’ambito dei diritti del fanciullo/a adolescente in Lombardia e della relativa situazione dei diritti del fanciullo/a adolescente in Lombardia	4 MESI	T2 - T4	Relazioni Bimestrali del GDL con stati di avanzamento	Produzione di una mappatura
FASE II	TEMPO DI REALIZZAZIONE	FOLLOW UP	STRUMENTI DI VALUTAZIONE	RISULTATO VALORIZZABILE (indicatori di esito)
IL GDL del progetto promuove la costruzione di una tavola rotonda inter istituzionale sui diritti del fanciullo/a adolescente.	2 Mesi	T2	Relazioni Bimestrali del GDL con stati di avanzamento	Documento contenete le istituzioni che presenziano la tavola rotonda Sottoscrizione delle adesione
FASE III	TEMPO DI REALIZZAZIONE	FOLLOW UP	STRUMENTI DI VALUTAZIONE	RISULTATO VALORIZZABILE (indicatori di esito)
Istituzionalizzazione e sottoscrizione di accordi e impegni che mirino alla costruzione e promozione di un SRP.	4 mesi	T2	Relazioni Bimestrali del GDL con stati di avanzamento	Documento inter istituzionale (Carta di ...) che promuova un Sistema Regionale di Protezione dei diritti fondamentali e del fanciullo, che contenga una guida completa sulle buone pratiche tanto per la parte legale che psicologica, così come la rotta critica contenente le linee guida operative
FASE IV	TEMPO DI REALIZZAZIONE	FOLLOW UP	STRUMENTI DI VALUTAZIONE	RISULTATO VALORIZZABILE (indicatori di esito)
OPL predisporre, elabora e costruisce piani di formazione, mirati ad acquisire competenze specifiche in materia di diritti del fanciullo/a adolescente.	1 anno	T2 T4 T6 T8 T10 T12	Relazioni Bimestrali del GDL con stati di avanzamento Questionari di apprendimento pre e post Questionari di gradimento N. iscritti Corsi di Formazione Sondaggio Online N. download dei Podcast	Piano di formazione Moduli di formazione Podcast di supporto didattico e documentali sui diritti del fanciullo Ciclo di incontri formativi in tema di diritti del fanciullo Sezione tematica del sito OPL
FASE V	TEMPO DI REALIZZAZIONE	FOLLOW UP	STRUMENTI DI VALUTAZIONE	RISULTATO VALORIZZABILE (indicatori di esito)
Riconoscimento di una Tavola rotonda come Osservatorio multidisciplinare Regionale	1 anno	T6 - T12	Relazioni Bimestrali del GDL con stati di avanzamento	Documento di costituzione dell’Osservatorio per i diritti umani e uno per diritti dei fanciullo/a adolescente
FASE VI	TEMPO DI REALIZZAZIONE	FOLLOW UP	STRUMENTI DI VALUTAZIONE	RISULTATO VALORIZZABILE (indicatori di esito)
Realizzazione di una serie di eventi tematici mirati alla diffusione e sensibilizzazione sulle tematiche oggetto del progetto.	1 anno	T2 – T4 - T6 – T12	Relazioni Bimestrali del GDL con stati di avanzamento N. iscritti al convegno Questionario di gradimento <u>Feeling Right Festival</u> Risultati dell’Albero delle opinioni Rassegna stampa	Atti del convegno “ <i>Feeling children’s Right</i> ” -Docufilm del <i>Feeling Right Festival</i> - Cartella stampa - Sezione Tematica del sito OPL



ALLEGATO B - Tabella di sintesi degli indicatori

INDICATORI DI PERFORMANCE

Tasso di efficienza quantitativa del progetto (report numero di psicologi formati in tema di diritti umani e diritti del fanciullo/a adolescente).

Tasso di efficienza quantitativa del progetto (report numero di istituzioni che aderisce alla rotta critica inter istituzionale per la salvaguardia dei diritti del fanciullo/a adolescente totale/costi del progetto)

Tasso di efficienza qualitativa del progetto (report numero di psicologi formati /totale costi del progetto).

INDICATORI DI ATTIVITA'

Lettere di incarico del GdL

Verbali delle riunioni del gruppo di lavoro

Report del gruppo di lavoro



TAVOLA N. 2 COSTI PROGETTO E COMPONENTI GDL

Coordinatrice progetto	Consiglieri	Consulenti esterni	N. Riunioni	Costo gettone CAD	Richiesta in € (comprensiva di Cassa e IVA) sul 2016
Dott.ssa Gabriella Scaduto (N. 25 Gettoni)	Presidente Dott. Riccardo Bettiga	1. Psicologo 2. Rappresentante area legale 3. Rappresentante <i>Save the Children</i> 4. Rappresentante UNICEF 5. Rappresentante UNHCR 6. Rappresentante UNICRI	12	150 euro imponibile	Da definire



PARTE I PARTE TECNICO PROGETTUALE

LA PSICOLOGIA PER I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA *FEELING CHILDREN'S RIGHT*



*Un diritto non è ciò che ti
viene dato da qualcuno; è
ciò che nessuno può
toglierti.*

(William Ramsey Clark)





INTRODUZIONE

2. I DIRITTI UMANI

Dopo la seconda guerra mondiale e l'Olocausto, dove si era assistito alla più grande violazione dei diritti umani della storia, la Dichiarazione Universale per i Diritti Umani nel 1947, segnò un passaggio storico molto importante, la comunità internazionale si assunse la responsabilità di tutelare, garantire e promuovere specifici diritti civili e politici, diritti interdipendenti e indivisibili, posti alla base di ogni convivenza, nonché dell'affermazione della dignità inviolabile dell'uomo.

Da allora tali diritti vengono attribuiti "*naturalmente*", il che significa che non possono essere negati sulla base di razza, credo, etnia o genere.

I diritti umani hanno, infatti, una valenza che va al di là di quella giuridica, e si caratterizzano per il fatto di basarsi su ragionamenti morali, etici e naturali (Flekkoy, Kaufman 1997).

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo, il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il Patto Internazionale sui diritti civili e politici, nonché altri trattati internazionali, espongono in modo chiaro quelli che vengono definiti i diritti "*di base*" che non possono essere violati in nessuna circostanza.

Una vera codificazione dei diritti umani si è sviluppata, però, dagli anni 60 in poi, anche se non tutti hanno ancora trovato un riconoscimento nelle norme giuridiche internazionali, soprattutto per quanto riguarda il diritto allo sviluppo, all'ambiente e alla pace, ovvero, i cosiddetti diritti di terza generazione¹.

Da un punto di vista storico, i diritti umani sono suddivisi in;

- ✓ Diritti di prima generazione; tra cui diritti civili e politici;
- ✓ Diritti di seconda generazione; i diritti economici, sociali e culturali;
- ✓ Diritti di terza generazione; i diritti all'autodeterminazione, alla pace allo sviluppo, all'ambiente (diritti dei popoli o dell'umanità).

Il focus sui diritti umani, è rappresentabile come lo sforzo della comunità mondiale orientato a una nuova etica di politiche sociali, giuridiche e private.

Gli Stati membri del Consiglio D'Europa nel 1950 sottoscrivono la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), e istituiscono la Corte Europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Nel 2000, invece, la Carta dei diritti fondamentali

¹ Amnesty International e la Dichiarazione Universale di Diritti Umani.



dell'Unione Europea (detta anche Carta di Nizza) riprende in un unico testo, per la prima volta nella storia dell'Unione Europea, i diritti civili, politici, economici e sociali dei cittadini europei nonché di tutte le persone che vivono sul territorio dell'Unione.

Affermando che i diritti umani costituiscono le garanzie orientate a proteggere le condizioni fondamentali per avere una vita degna, essi si costituiscono quindi come la massima espressione della dignità umana, ponendosi a difesa della salute e del benessere bio-psico-sociale dell'individuo. La protezione dei diritti umani, dei minori e di tutti i soggetti che si trovino in condizione di minoranza e subalternità, viene affidata non solo agli strumenti di tipo giuridico, ma soprattutto ad una corretta educazione che ne rappresenta la premessa essenziale (Lotti, Giandomenico, 1998). La conferenza mondiale sui Diritti Umani di Vienna del 1993, infatti, raccomanda che gli stati membri sviluppino programmi specifici e strategie, volti ad assicurare *“la più ampia educazione ai diritti umani volta a raggiungere una comprensione e una consapevolezza comune, finalizzate al rafforzamento dell'impegno universale”*.

Inoltre l'art. 25 della Costituzione Italiana cita *“Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute ed il benessere proprio e della propria famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione e alle cure mediche ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza e vecchiaia o in ogni caso della perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti la sua volontà”*.

Esiste quindi una chiara correlazione tra benessere e diritti umani, ed essendo la psicologia una scienza volta al miglioramento del benessere della persona, esiste quindi una forte connessione tra i due ambiti, come esplicitamente riconosciuto dall'Assemblea Generale dell'EFPA nel luglio 2013.

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ha come base la promozione del benessere dell'umanità e può essere a pieno titolo considerata una fonte di ispirazione immensa per gli psicologi; i diritti fondamentali da essa propugnati si trovano in una posizione di costante minaccia non solo in paesi considerati in via di sviluppo ma anche in Europa, per questi motivi l'EFPA ha ritenuto imperativa l'esigenza di articolare le responsabilità degli psicologi e sviluppare una politica per contrastare le violazioni dei diritti umani. Con questo preambolo la Federazione Europea della Associazioni di Psicologia ha istituito nel 2014 una *task force* che lavora sull'integrazione della psicologia con i diritti umani.

La psicologia offre un ampio contributo tanto per la prevenzione delle violazioni dei Diritti Umani così come per l'intervento volto a ridurre gli effetti delle violazioni stesse.



Così tanto l'EFPA, quanto ogni organizzazione professionale, di area psicologica dovrebbe attivarsi per:

- sensibilizzare sui diritti dell'uomo e sul rischio di violazioni dei medesimi
- prevenire le violazioni dei diritti umani e ridurre gli effetti

Lo studio condotto dall'EFPA si è posto l'obiettivo di sviluppare una politica per la sensibilizzazione su tali tematiche, al fine di integrare capacità, competenze, e responsabilità della psicologia all'interno dei diritti umani.

La Dichiarazione Universale dei Principi Etici per Psicologi (2008) e l'EFPA Meta Codice (2013) e il nuovo EFPA Model Code, sottolineano l'impegno e l'azione degli psicologi nella società in generale, al fine di promuovere il benessere dell'umanità.

L'EFPA individua tra gli obiettivi specifici della psicologia nei confronti dei diritti umani

- Descrivere e prevedere le conseguenze psicologiche di violazioni dei diritti umani,
- Fornire conoscenze psicologiche per vietare o ridurre le violazioni dei diritti umani,
- Offrire aiuto psicologico, soprattutto per le vittime, in caso di violazioni dei diritti umani
- Contribuire attivamente alla promozione dei diritti umani, sia nella comunità degli psicologi sia nella società in generale.



2.1 DIRITTI DEI MINORI E PROTEZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO

“Affinché l'innovazione favorisca ogni bambino, noi stessi dobbiamo essere più innovativi, ripensando il nostro modo di promuovere e accendere nuove idee per risolvere i nostri problemi più antichi... Le migliori soluzioni ai nostri problemi più difficili non verranno esclusivamente dall'alto o dalla base, oppure da un gruppo di nazioni. Verranno da nuove reti per la soluzione di problemi e dalle comunità innovative attraverso confini e settori trasversali, per raggiungere i più lontani. E arriveranno da giovani, adolescenti e bambini stessi.»

Anthony Lake – Direttore UNICEF - Re-Imagine the Future. Innovation for Every Child

“Dici: è faticoso frequentare i bambini.

Hai ragione.

Aggiungi: perché bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, scendere, piegarsi, farsi piccoli.

Ti sbagli.

Non è questo l'aspetto più faticoso.

E' piuttosto il fatto di essere costretti ad elevarsi fino all'altezza dei loro sentimenti.

Di stiracchiarsi, allungarsi, sollevarsi sulle punte dei piedi.

Per non ferirli.”

Janusz Korczac



2.2 PREMESSA

Nel 1959 viene emanata la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e, nel 1989, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la Convenzione dei Diritti del Fanciullo.² Tale Convenzione si basa su quattro principi fondamentali³,

- 9 Non discriminazione (art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori.
- 10 Interesse superiore del fanciullo (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità.
- 11 Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino (art. 6): gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione tra Stati.
- 12 Ascolto delle opinioni del minore (art. 12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni.

La Convenzione dei Diritti del Fanciullo parla di *Children's right*, indicando con questo termine i diritti dei bambini/e così come degli adolescenti. I diritti riconosciuti come peculiari del soggetto in via di sviluppo sono: il diritto alla protezione *care and protection right* e i diritti di autodeterminazione *self expression of autonomy right*; la tutela di questi rappresenta una condizione fondamentale per assicurare loro la pienezza dello sviluppo.

Secondo quanto sancito dalla Convenzione tutti i bambini godono del diritto:

- alla vita e alla salute
- al nome, tramite la registrazione all'anagrafe subito dopo la nascita
- alla nazionalità
- ad avere un'istruzione
- al gioco
- ad essere tutelati da tutte le forme di sfruttamento e di abuso

² Psychology matters in Human Rights - Human Rights matter in Psychology - EFPA policy and action in the area of Human Rights and Psychology. Draft developed by the Task Force Human Rights, May 2015.

³ www.unicef.it



- ad esprimere la propria opinione
- ad essere informati

La ratifica di tale Convenzione da parte di 191 Paesi, rappresenta la volontà comune di porre il bambino come soggetto attivo di diritto al centro di un sistema globale di protezione integrale; l'Italia ha ratificato la Convenzione con Legge n. 176 del 27 maggio 1991 e ha fino ad oggi presentato al Comitato sui Diritti dell'Infanzia quattro Rapporti.

Il documento conclusivo (della Sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite), svoltasi dall'8 al 10 maggio 2002, al punto n. 31 esorta, inoltre, i Governi partecipanti alla Sessione speciale ad impegnarsi ad attuare misure volte all'istituzione e al potenziamento di organismi nazionali, in difesa dell'infanzia.

Al fine di rispettare lo spirito e la lettera della Convenzione, gli Stati hanno, inoltre, l'obbligo di considerare i bambini e gli adolescenti soggetti di diritto, e non più oggetto di sola tutela, e di promuovere i loro diritti di protezione, di promozione e di partecipazione.

Tali diritti vengono proclamati anche dalla Convenzione Europea per i diritti del minore del 1996, ove si prevede che gli Stati si attivino per rafforzare le disposizioni legislative relative; e forniscano ai mezzi di comunicazione, al pubblico e a tutti coloro che si occupano dei minori notizie generali riguardanti la promozione e protezione dei loro diritti.

L'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000 riconosce il diritto del bambino alla relazione *“Si tratta di un diritto importantissimo per i bambini e gli adolescenti, che deve godere del massimo riconoscimento e della massima tutela. Ma si tratta altresì di un diritto che fa parte di quella categoria di diritti che spettano nel contempo ai genitori del minore e che sono stati definiti, per tale loro caratteristica, “relazionali”. Quando tutto va bene, questi diritti tutelano tutti. In circostanze critiche, rischiano di essere agiti “contro” i minori, che pure ne sono contitolari. Le sempre più frequenti vicende di separazioni, che vedono questo o quel genitore accanirsi nel rivendicare il “diritto di visita” nei confronti del figlio, restio, a ragione o torto, all'incontro con il genitore suggeriscono prudenza nel definire la regola in esame come fonte esclusiva e chiara di tutela per il minore ed ancora maggiore prudenza nel definirla principio di tutela del minore”*.

La Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo del 4 luglio 2006 argomentava quanto segue; *“I diritti dei minori sono parte integrante dei diritti dell'uomo, che l'Unione Europea è tenuta a rispettare in virtù dei trattati internazionali ed europei in vigore, come la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e i protocolli facoltativi, gli Obiettivi di*



sviluppo del Millennio e la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu)". La stessa Unione Europea ha infine riconosciuto espressamente i diritti dei minori nella Carta dei Diritti Fondamentali, in particolare all'art. 24.

2.3 IL SISTEMA NAZIONALE DI PROTEZIONE

Il Comitato per i diritti dell'infanzia, nelle sue Osservazioni generali n. 5 rispetto alle misure generali di applicazione della convenzione dei diritti del fanciullo afferma che *"...Le misure generali di applicazione [...] hanno come finalità quella di promuovere il godimento pieno di tutti i diritti riconosciuti nella Convenzione per tutti i bambini, per mezzo della promulgazione legislativa, lo stabilizzarsi di organi di coordinazione e supervisione, tanto governativi così come indipendenti, nonché il riunire dati importanti, la sensibilizzazione, la formazione e la formulazione e applicazione di politiche servizi e programmi appropriati..."*(*Committee on the Rights of the Child (CRC), General Comment N. 5, Art. 9*).

UNICEF utilizza il termine Sistema Nazionale di Protezione dei diritti dell'infanzia, per riferirsi tanto alla prevenzione così come alla risposta alla violenza, maltrattamento, abusi, discriminazione, sfruttamento, includendo in queste categorie, la violenza sessuale commerciale, la tratta e il traffico di esseri umani, il lavoro minorile e qualsiasi tipo di pratica/reato che possa arrecare danno al benessere integrale dell'infanzia (UNICEF, 2008 pag. 12.).

Seguendo tali motivazioni è importante gettare le basi per la costituzione di un ambiente protettivo, ovvero un ambiente all'interno del quale i bambini possano crescere, svilupparsi e raggiungere a pieno l'apice delle proprie potenzialità; questo ambiente protettivo deve ridurre impari condizioni geografiche, economiche, di genere, età, origine etniche, etc..



Linee guida per costruire un ambiente protettivo;

1. Intenzione dello Stato di stabilire politiche pubbliche di benessere sociale.
2. Conformazione di una rete di protezione che coinvolga in modo chiaro istituzioni statali e non.
3. Leggi che mirino a ridurre l'impunità per ogni tipo di violazione del diritto del fanciulli.
4. Riduzione del *Silenzio*, attraverso la visualizzazione di tematiche che chiamino l'attenzione dello Stato e della società.
5. Istituzione di servizi qualificati incentrati sulla prevenzione della violenza e interventi specifici ad *hoc*.
6. Implementazione di un sistema di monitoraggio attraverso un sistema di registro di dati e informazioni trasversale a varie istituzioni.



FIG. 1 Ambiente Protettivo






TAVOLA N. 3 NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

- Circolare del Ministero dell'Interno del 13.11.2000 relativa al permesso di soggiorno per minore età
- Circolare del Ministero dell'Interno del 9.4.2001 relativa al permesso di soggiorno per minore età e al procedimento di competenza del Comitato per i minori stranieri
- Costituzione Italiana, (riconoscimento del diritto alla salute, all'istruzione all'educazione, alla tutela dell'attività lavorativa)
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
- Legge 1 Ottobre 2012, n. 172
- Legge 11 agosto 2003, n. 228
- Legge 184/83 sull'adozione e l'affidamento e successive modifiche (legge 476/98, legge 149/2001) Codice Civile, Titoli X e XI
- Legge 3 agosto 1998, n. 269
- Legge 6 febbraio 2006, n. 38
- Legge n. 176 del 1991 Ratifica da parte dell'Italia della Convenzione Onu sui Diritti dell'infanzia del 1989
- Legge n. 451 del 1997 (Istituitiva – Giornata italiana dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Commissione Parlamentare dell'infanzia, Osservatore Nazionale Per l'infanzia, Centro Nazionale di documenti e analisi per l'infanzia)
- Legge n. 66 del 1996 “Norme contro la violenza sessuale”
- Linee Guida del Comitato per i minori stranieri del 2003
- Nota del Comitato per i minori stranieri sull'interpretazione dell'art. 25 della legge 189/2002 (14.10.2002)
- Nuovo Codice di Procedura Penale (art. 571, art. 572, art. 581, art. 582-583, art 594, art. 610, art 612)
- Nuovo Diritto alla Famiglia
- Regolamento del Comitato per i minori stranieri, D.P.C.M. 535/99
- Regolamento di attuazione del T.U. 286/98, D.P.R. 394/99
- Testo Unico 286/98 sull'immigrazione e successive modifiche (D.lgs. 113/99, legge 189/2002 ecc.)



TAVOLA N. 4 NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

- ✓ Carta dei diritti fondamentali o Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (7 dicembre 2000)
- ✓ Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
- ✓ Convenzione Europea di Strasburgo sull'esercizio dei minori del 1996 (articolo 12)
- ✓ Dichiarazione del Consiglio relativa all'applicazione della raccomandazione della Commissione sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini nel mondo del lavoro, compreso il codice di condotta volto a combattere le molestie sessuali (19 dicembre 1991)
- ✓ Direttiva sull'uguaglianza razziale o direttiva 2000/43/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (29 giugno 2000)
- ✓ Direttiva sulla parità di trattamento fra uomini e donne (rifusione) o direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (5 luglio 2006)
- ✓ Direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione o direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (27 novembre 2000)
- ✓ Direttiva sulla parità di trattamento nell'accesso al lavoro o direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (9 febbraio 1976)
- ✓ Direttiva sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di accesso ai beni e ai servizi o direttiva 2004/113/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (13 dicembre 2004)
- ✓ Direttiva sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale o direttiva 79/7/CEE del Consiglio relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (19 dicembre 1978)
- ✓ Raccomandazione della Commissione 92/131/CEE sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro (27 novembre 1991)
- ✓ Trattato che istituisce la Comunità economica europea (25 marzo 1957)
- ✓ Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea (13 dicembre 2007)



TAVOLA N. 5 LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE

LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE

- Convenzione contro il traffico degli esseri umani del Consiglio d'Europa (Anno 2005)
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale (2007)
- Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Entrata in vigore il 29 settembre 2003)
- Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (10 dicembre 1984)
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (13 dicembre 2006)
- Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (18 dicembre 1979)
- Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (4 gennaio 1969)
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (4 novembre 1950)
- Convenzione sulla proibizione ed eliminazione immediata delle peggiori forme di lavoro minorile ILO (1999)
- Convenzione sulla riduzione dell'apolidi, entrata in vigore nel 1975
- Dichiarazione delle Nazioni Unite dei diritti del fanciullo (20 novembre 1989)
- Dichiarazione di Bruxelles sulla prevenzione e la lotta al traffico di esseri umani (Anno 2002)
- Dichiarazione universale dei diritti umani (10 dicembre 1948)
- Osservatorio sulla prostituzione e sui fenomeni delittuosi ad essa connessi - Relazione sulle attività svolte - 1° semestre 2007 - Ministero dell'Interno
- Patto internazionale sui diritti civili e politici (16 dicembre 1966)
- Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (16 dicembre 1966)
- Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (Entrato in vigore il 28 gennaio 2004)
- Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria (Entrato in vigore il 28 gennaio 2004)
- Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti dell'infanzia relativo alla vendita dei minori, alla prostituzione minorile e alla pornografia infantile (2000)
- Protocollo Opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (*Optional Protocol on Children in Armed Conflict* - OPAC).
- Protocollo Opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pornografia rappresentante minori (*Optional Protocol on the Sale of Children, child prostitution and child pornography* - OPSC).
- Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26.6.97 sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi
- Trafficking in Persons: Global Patterns - United Nations Office On. Drug and Crime Report (2006)
- Tratta degli esseri umani - Rapporto del Gruppo di esperti nominato dalla Commissione Europea (Anno 2005)



2.4 LA SITUAZIONE IN ITALIA

L'Italia attraverso la legge n. 176 del 27 maggio del 1991 ratifica la Convenzione dei diritti del fanciullo. I dati forniti dall'Unicef collocano l'Italia negli ultimi posti della classifica dei paesi OCSE in tutti gli indicatori di benessere dell'infanzia; non solo è tra i paesi con il tasso di povertà infantile più elevato: il 17% della popolazione minorile, pari a 1.750.000 minori, vive sotto la soglia di povertà, ma compare al 23° posto (su 29) nell'area OCSE per quanto riguarda il benessere materiale, al 17° per salute e sicurezza dei bambini, al 25° per l'istruzione e al 21° per le condizioni abitative e ambientali. Ancora più preoccupante è il dato che ci vede al secondo peggior posto - dopo la Spagna - per il tasso NEET (*Not in Education, Employment or Training*), che misura la percentuale di giovani che non studiano, non lavorano e non frequentano corsi di formazione.⁴

La Costituzione italiana sancisce, all' art. 3, il compito della Repubblica di rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, comprendendo quindi anche il minore.

2.5 IL GARANTE PER L'INFANZIA

Il 22 giugno 2011 il Senato approva il Disegno di legge n. 2631, recante l'istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, dando così attuazione all'art. 31 della Costituzione ("*La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo*") oltre che a una serie di convenzioni e atti internazionali, fra i quali la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli.

Finalità del Garante Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza:

- Assicurare l'attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

⁴ Il benessere dei bambini nei paesi ricchi - Un quadro comparativo - Centro di Ricerca Innocenti dell'UNICEF - 2013



- Accrescere il riconoscimento dei bambini come soggetti titolari di diritti umani (soggetti di diritto e non solo “oggetti” di tutela)
- Aumentare il peso dell’infanzia nella programmazione politica, nella vita amministrativa e nella società
- Migliorare la posizione dei bambini e degli adolescenti di fronte alla legge (tutelando sia gli interessi particolari che gli interessi diffusi)

Ad oggi, oltre all’Autorità nazionale, operano sul territorio 14 Garanti regionali e delle Province autonome.

In Lombardia il Garante è stato istituito con legge regionale 30 marzo 2009, n. 6, recante *“Istituzione della Figura e dell’Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza”*.

La tematica concernente i diritti del fanciullo è molto vasta, a scopo illustrativo ed esplicativo si rimanda alla tavola n.4, le cui aree di approfondimento verranno elaborate sotto forma di dossier dal GdL per fornire gli spunti per eventuali tavoli tecnici di ricerca.

Come si vedrà più avanti il progetto si propone approfondire solo le aree di protezione e protezione speciale con particolare focus su alcune tematiche, scelte dal GdL.



TAVOLA N. 6 AREE TEMATICHE DI APPROFONDIMENTO PER DOSSIER

La tematica concernente i diritti del fanciullo/a è comunque molto vasta, a scopo illustrativo ed esplicativo si rimanda alla tavola sottostante, (Tav.n.6).

EDUCAZIONE

Premessa

Introduzione normativa:

L'articolo 28 CRC riconosce a tutti i bambini, le bambine e gli adolescenti il diritto all'istruzione.

Al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità, gli Stati devono:

- a) rendere l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
- b) incoraggiare l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottare misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
- c) garantire a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
- d) fare in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;
- e) adottare misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

L'articolo 29 CRC indica quali devono essere le finalità dell'educazione:

- a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
- b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
- c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
- d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona;
- e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

L'articolo 31 afferma il diritto dei bambini al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della loro età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

Gli Stati sono tenuti a rispettare e favorire il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Ambiti di potenziale interesse in questa sede per quanto riguarda l'educazione, prese in considerazione nel rapporto di monitoraggio del gruppo CRC

- **Il diritto di istruzione per i minori adottati, affidati e in comunità (percorsi formativi per gli insegnanti)**
- **La dispersione scolastico formativa**
- **L'educazione ai diritti dei minori**
- **Il diritto al gioco e sport**



PROTEZIONE - AMBIENTE FAMILIARE E MISURE ALTERNATIVE -

Premessa

Introduzione normativa:

Considerando che:

L'articolo 9 della Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC) stabilisce che:

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

L'articolo 19 della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC) dispone che:

1. Gli Stati parti adottino ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Nelle Osservazioni conclusive del 2003, al punto 38 il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza raccomanda che l'Italia:

- (a) intraprenda studi sulla violenza, i maltrattamenti e gli abusi, incluso l'abuso sessuale, subiti dai bambini, soprattutto quelli appartenenti a gruppi vulnerabili, perpetrati in particolar modo all'interno delle famiglie e nelle scuole, in modo da valutare la diffusione, il fine e la natura di queste pratiche;
- (b) sviluppi campagne di sensibilizzazione con il coinvolgimento dei bambini, in modo da prevenire e combattere l'abuso sull'infanzia;
- (c) modifichi la sua legislazione riguardo al limite di età vigente per una speciale protezione contro tutte le forme di



violenza perpetrate nei confronti dei bambini;

(d) valuti il lavoro svolto dalle strutture esistenti e provveda alla formazione del personale coinvolto in questo tipo di casi;

(e) indagli in maniera efficace sui casi di violenza domestica, maltrattamento e abuso sui bambini, incluso l'abuso sessuale all'interno della famiglia, attraverso indagini e procedure giudiziarie a misura di bambino, in modo da assicurare una migliore protezione alle giovani vittime, incluso il loro diritto alla privacy.

L'articolo 21 della Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC) stabilisce che gli Stati parte che ammettono e/o autorizzano l'adozione si accertino che l'interesse superiore del fanciullo sia condizione fondamentale in materia, e:

a) vigilino affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

b) riconoscano che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d'origine;

c) vigilino, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

d) adottino ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

e) perseguano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Al punto 42 il Comitato ONU raccomanda all'Italia di:

(a) introdurre il principio dell'interesse superiore del bambino come considerazione essenziale nella legislazione, incluse la legge n. 184/1983 e la legge n. 149/2001, e nelle procedure che disciplinano l'adozione;

(d) garantire un follow-up sistematico sul benessere dei bambini adottati durante gli anni precedenti e sulle cause e le conseguenze dell'interruzione dell'adozione.

Ambiti di potenziale interesse in questa sede per quanto riguarda Protezione – Ambiente familiare e misure alternative-, prese in considerazione nel rapporto di monitoraggio del gruppo CRC sono:

- **Figli dei genitori detenuti**
- **Adozione nazionale e internazionale**
- **Abuso e maltrattamento intra familiare**

PROTEZIONE SPECIALE

La Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza prevede una tutela particolare a favore di alcuni gruppi di minori, che data la loro vulnerabilità richiedono un'attenzione speciale al fine di garantire loro una maggiore protezione.

Rientrano in questa categoria; i minori in situazione di emergenza, come i minori rifugiati (art. 22 crc) e i minori nei conflitti armati (art. 38 e 39 crc); dei minori coinvolti nel sistema della giustizia minorile; dei minori in situazione di sfruttamento economico, compreso lo sfruttamento del lavoro minorile (art. 32), l'abuso e lo sfruttamento sessuale (art. 34 crc), vittime di tratta (art. 35 crc) o di altre forme di sfruttamento (art. 36 crc); infine dei minori di minoranze



etniche o popolazioni indigene (art. 30 crc).⁵

13 Minori stranieri in situazione di emergenza (Minori stranieri non accompagnati e minori rifugiati, minori in transito)

Considerando l'aumento migratorio degli ultimissimi anni, nel 2014, 26.122 minori hanno raggiunto le coste italiane e di questi 13.026 sono risultati essere non accompagnati; dal primo gennaio al 31 marzo 2015 sono sbarcati in Italia 10.165 migranti, di cui 902 minori (289 accompagnati e 613 non accompagnati). Con queste premesse si è passati da una logica di emergenza ad una logica di sistema di protezione dei diritti.

Il Garante dell'infanzia nel 2014 ha istituito un'apposita Commissione Consultiva sulla tutela dei minorenni stranieri non accompagnati, che ha elaborato un documento guida nazionale sulla tutela dei MSNA; con lo scopo di far qualificare ed aggiornare l'istituto della tutela, il ruolo, la formazione, la procedura di nomina, competenze e le relative modalità operative, il monitoraggio e la valutazione dei tutori.

Il concetto di tutela dei MSNA, e della protezione dei suoi diritti fondamentali, riguarda tanto la rappresentanza legale, tanto la cura del minore, ma soprattutto il riconoscimento dei suoi diritti come persona minore di età, di competenza dell'autorità giudiziaria, attualmente individuata nel Giudice tutelare e nel tribunale per i minorenni.

I riferimenti normativi europei, partendo dal Consiglio d'Europa del 1997 al comma 4° dell'art.3 "garanzie minime per tutti i minori non accompagnati", parlavano già del fatto che gli Stati membri dovessero "avere cura di fornire il più rapidamente possibile ai minori la necessaria rappresentanza tramite: a) una tutela legale o b) un organismo (nazionale) incaricato della cura e del benessere dei minori o c) altra forma adeguata di rappresentanza, così come il comma 5° specifica che: *"Qualora ad un minore non accompagnato venga assegnato un tutore, questi dovrebbe provvedere in conformità della legislazione nazionale, affinché le esigenze, per esempio giuridiche, sociali, mediche o psicologiche, del minore siano debitamente soddisfatte"*.

Considerando inoltre che nella Direttiva 2013/33 UE del 26 Giugno del 2013, all'art 24 comma 1° "minori non accompagnati" si afferma che "Gli stati membri adottano quanto prima misure atte ad assicurare che un rappresentante rappresenti ed assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti ed assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva, il MSNA è immediatamente informato della nomina del rappresentante. Il rappresentante svolge i suoi doveri in conformità del principio di interesse superiore del minore, come prescrive l'art. 23, par 2 let. b, la persona che funge da rappresentante è sostituita solo in caso di necessità. Le organizzazioni o gli individui i cui interessi contrastano con quelli del MSNA, non sono ammissibili ad assumere un ruolo di rappresentanti.

Inoltre il Regolamento n. 604/2013 del Parlamento Europeo del Consiglio del 26 giugno 2013, che stabilisce "E' opportuno che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità".

Il Comitato Onu sui diritti dell'infanzia nelle ultime Osservazioni conclusive rivolte all'Italia, ha espresso preoccupazione per "la protezione giuridica e le procedure per la nomina dei tutori per la concessione del permesso di soggiorno per i minorenni non accompagnati non siano attuate in maniera uniforme nelle regioni dello stato Parte. Chiedendo di realizzare un sistema di accoglienza integrato ed unificato in grado di garantire un sistema di tutela/protezione integrato in tutta Italia".

La figura del tutore si delinea come una figura di affiancamento al minore, come punto di riferimento, psicologico legale e sociale, che lo accompagna nel suo percorso di crescita nonché nel pieno esercizio dei suoi diritti.

⁵ <http://gruppocrc.net/Misure-SPECIALI-per-la-tutela-dei-minori-perche>



Tab. Presenza MSNA del 31 Agosto rif. 2013, 2014, 2015 ⁶:

PERIDO DI RILEVAZIONE	N. MSNA PRESENTI	INCREMENTO DELLE PRESENZE RISPETTO AL PERIODO PRECEDENTE
31/08/2013	6.044	
31/08/2014	8.239	2.195 (+36,3%)
31/08/2015	8.944	705 (+8.6%)

14 Minori coinvolti nel sistema di giustizia minorile (verrà elaborato sotto forma di dossier)

Gli artt. 37 e 40 della Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC) stabiliscono importanti limiti e garanzie alla privazione della libertà dei minori, in particolare se accusati o riconosciuti colpevoli di reato penale.

Nelle Osservazioni Conclusive del 2003 il Comitato ONU in materia di Amministrazione della giustizia minorile aveva preso atto del fatto che fosse in discussione una riforma del sistema della giustizia minorile ed espresso preoccupazione "per la discriminazione esistente nei confronti dei bambini di origine straniera e rom nel sistema giudiziario minorile, per la mancanza di strutture indipendenti di monitoraggio delle condizioni di detenzione minorile e per l'inadeguata preparazione del personale che opera nel sistema della giustizia minorile" (punto 51).

Il Comitato ONU raccomandava che nella riforma del sistema della giustizia minorile siano integrate appieno le disposizioni ed i principi della CRC, in particolare gli artt. 37, 40 e 39, e altri rilevanti parametri internazionali in questa area, come ad esempio le Regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino), le Linee guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza minorile (Linee guida di Riyadh), le Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei giovani privati della libertà e le Linee guida di Vienna per i bambini coinvolti nel sistema giudiziario penale (punto 52).

Al punto 53 raccomandava che l'Italia:

- (a) prenda tutte le misure necessarie, incluse campagne di sensibilizzazione e formazione adeguata del personale coinvolto, per prevenire ed eliminare la discriminazione nei confronti dei bambini stranieri e rom;
- (b) permetta visite periodiche ai Centri di accoglienza e agli Istituti penali minorili da parte di soggetti indipendenti e imparziali e assicuri che ogni minore privato della propria libertà possa inoltrare i suoi ricorsi attraverso una procedura indipendente, accessibile e adeguata;
- (c) provveda a formare sui diritti dell'infanzia coloro che devono amministrare la giustizia minorile.

⁶ Fonte, verso un sistema di tutela dei minorenni stranieri non accompagnati, documento di proposta - Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Roma 20 Novembre 2015.



Minori in situazione di sfruttamento economico, compreso lo sfruttamento del lavoro minorile (art. 32), l'abuso e lo sfruttamento sessuale (art. 34 CRC), vittime di tratta (art. 35 CRC) o di altre forme di sfruttamento (art. 36 CRC); infine dei minori di minoranze etniche o popolazioni indigene (art. 30 CRC). (TAB N. 5 di approfondimento)

TRATTA E TRAFFICO

Nel 2015 L'Italia è stato il Paese con il maggior numero di vittime accertate e presunte di tratta e traffico di minori, i numeri forniti dal Dipartimento delle Pari Opportunità, sono allarmanti, si parla infatti di quasi 2.400 nel 2010, con un calo rispetto ai 2.421 del 2009 ma un notevole aumento rispetto ai 1.624 del 2008. In Italia, le vittime di tratta in programmi di protezione dal 2012 ad oggi sono 1.679, tra il 2013 e il 22 giugno 2015 i minori sono 130, 66 nell'ambito di progetti ex art. 18 Dlgs 286/98 e 44 in quelli ex art. 13 L. 228/2003.3. I principali paesi di origine di questi minori sono la Nigeria, seguita dalla Romania, Marocco, Ghana, Senegal e Albania; questo fa dell'Italia il Paese dove si registra il maggior numero di vittime accertate e presunte. Sono 7.357 i minori non accompagnati che dal 1 gennaio al 18 agosto 2015 sono arrivati in Italia.

I dati riportati non sono tuttavia fedeli, in quanto bisogna tenere in conto del c.d. "numero oscuro", ovvero, il numero dei minori che semplicemente è in transito, così come il numero di minori che arriva senza documenti, quindi privo di identità, conseguentemente inesistente per le autorità, e dei minori che lavorano all'interno di lunghi isolati, o di quelli spostati frequentemente di cui quindi non si ha notizia.

Riconoscendo, grazie a questi dati, che bambini, bambine e adolescenti costituiscono un gruppo vulnerabile che merita una protezione speciale, in accordo all'età, livello di maturità e alle necessità individuali, è imperativo stabilire una strategia di azione in modo da garantire alle vittime di tratta e traffico, il rispetto dei loro diritti fondamentali, salvaguardandone la dignità e preservandone la loro condizione di esseri umani in fase di crescita, come indicato nel principio n. 9 della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo "Il fanciullo deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà o di sfruttamento. Egli non deve essere sottoposto a nessuna forma di tratta [...]". Ed esplicitato nell'art 22. della suddetta Convenzione, che impone agli Stati parte "di adottare misure appropriate per garantire al fanciullo che cerchi di ottenere lo status di rifugiato o che sia considerato rifugiato in virtù delle leggi e procedure internazionali o interne, che sia solo o accompagnato da dai genitori o da qualsiasi altra persona, la fruizione di un'adeguata protezione ed assistenza umanitaria per consentirgli strumenti internazionali relativi ai diritti umani o di carattere umanitario, di cui i suddetti Stati siano parte".

Gli immigrati che arrivano in Italia sono persone che fuggono per salvarsi e per difendere i propri diritti fondamentali, a cominciare dal diritto alla vita, costretti a fuggire dal paese di origine a causa di persecuzioni politiche, religiose e sessuali, dittature, guerre civili, situazioni violente all'interno di comunità e gruppi familiari; sono potenziali vittime di traumi ripetuti, (traumi pre-migratori e migratori), dove sintomi fisici e psicologici sono interconnessi. Il viaggio diviene quindi una drammatica metafora del senso di insicurezza e di vulnerabilità, dalla paura della morte, dalla costante minaccia di essere bersagli mobili o di essere stigmatizzati e odiati come "diversi".

Per tale motivo è importante stabilire un strategia che si basi su un sistema nazionale di protezione (SNP), sistema già raccomandato da UNICEF a livello internazionale e da varie ONG, Save the children in primis, che strutturi una rete di accoglienza efficace mirando al rispetto della dignità umana, evitando il processo di ri-traumatizzazione attraverso un approccio empatico e multidisciplinare.

Di Tratta E Sfruttamento

Il reato di tratta e traffico di esseri umani, ha avuto modo di estendersi in continenti che si ritenevano immuni, primo fra tutti l'Europa. Le vittime coinvolte nel traffico degli esseri umani sono migranti, in particolare donne e bambini. Si tratta di persone che lasciano il loro paese - Asia, Africa, America Latina, Est Europa - alla ricerca di una migliore speranza di vita che si possa concretamente realizzare.

SMUGGLING

Questo termine può tradursi con l'espressione "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina". In questa situazione, i potenziali migranti si rivolgono direttamente alle organizzazioni criminali per poter migrare

TRAFFICKING:

In questo caso siamo di fronte al fenomeno vero e proprio della tratta di esseri umani. Le vittime vengono reclutate direttamente dai trafficanti mediante l'esercizio della violenza (es. rapimento), dell'inganno (promessa di un lavoro onesto e ben remunerato), della minaccia (rivolta alle vittime o ai loro famigliari). Una volta reclutate le vittime vengono portate dal paese di origine a quello di destinazione, seguendo rotte terrestri, marittime, aeree e attraversando uno o più paesi di transito.

Le vittime, una volta private dei loro documenti d'identità e ridotte in uno stato di schiavitù, sono fatte oggetto di



compravendita e sfruttate principalmente nei mercati della prostituzione, dell'accattonaggio, del lavoro nero e del traffico di organi umani.

SFRUTTAMENTO

Per sfruttamento si intende il trarre un ingiusto profitto dalle attività (o da un'azione) altrui tramite una "imposizione" che si basa su una condotta che incide significativamente sulla volontà dell'altro o che fa deliberatamente leva su una capacità di autodeterminazione della vittima sensibilmente diminuita. In particolare il grave sfruttamento può includere:

- sfruttamento sessuale, incluso lo sfruttamento della prostituzione altrui e altre forme di sfruttamento sessuale quali: la pornografia e i matrimoni forzati;
- lavori o servizi forzati, incluso il conseguimento di profitti da attività illecite e l'accattonaggio;
- schiavitù o pratiche analoghe e servitù;
- adozioni illegali;
- asportazione di organi.

Nella Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dalle Nazioni Unite nel 1948, nonché nel Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, adottato nel 1966 ed entrato in vigore nel 1976, è sancito il divieto di utilizzare lavoro schiavo e di ridurre a tale condizione qualsiasi individuo.

Lo stesso principio è sancito nella Convenzione Europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, nonché nella Convenzione interamericana sui diritti umani del 1969.

L'articolo 18 del D.lg. 286/1998 - Testo Unico sull'Immigrazione si fa riferimento a "situazioni di grave sfruttamento" senza, però, definire cosa sia. Si parla di sfruttamento più in generale, invece, nell'art.12 del T.U., dove si prevede, al comma 3 Ter, un aumento di pena da un terzo alla metà nei casi in cui il favoreggiamento all'immigrazione clandestina sia effettuato "al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero nel caso riguardi l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento".

EMERGENZE

In situazioni di emergenze vi è il rischio elevato che i diritti fondamentali possano essere violati, ma ancor di più, bisogna considerare che gli eventi traumatici portano sempre con sé il rischio di una ferita psichica che nel tempo può risultare grave e profonda, lasciando conseguenze devastanti, specie per un soggetto in via di sviluppo.

Ricordiamo che i minori godono degli stessi diritti degli adulti, anche se bisogna riconoscere la priorità per una protezione speciale, in quanto soggetti in via di sviluppo.

In situazioni di emergenza quindi si possono verificare le seguenti situazioni di rischio;

- a. Incremento delle malattie
- b. Gli effetti psicologici del trauma
- c. La separazione dei bambini dalle loro famiglie
- d. Maltrattamento fisico e psicologico
- e. Perdita degli spazi educativi

L'obiettivo in emergenza è quello quindi di prevenire attivamente che i bambini e adolescenti non subiscano danni, o diminuire gli effetti di questi, sviluppando programmi non solo per la restituzione dei diritti violati, ma anche per l'intervento tempestivo per un sostegno psicologico adeguato per la riduzione del trauma, e la restituzione del diritto violato.



2.6 DIRITTI DEI MINORI E ORDINE

Considerando che:

- l'art. 3 del CRC che sancisce il principio del superiore interesse del minore stabilendo che, in tutte le decisioni relative ai minori, il superiore interesse del fanciullo deve avere una considerazione preminente;
- l'art. 2 della Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza che sancisce il principio di non discriminazione, ovvero dispone che tutti i diritti affermati nella CRC si applichino a tutti i bambini/e e adolescenti senza alcuna distinzione;
- nelle considerazioni conclusive del 2003 il Comitato ONU – ha raccomandato che l'Italia *“(a) prenda tutte le misure appropriate, come campagne educative rivolte all’opinione pubblica per prevenire e combattere atteggiamenti sociali negativi e promuovere l’applicazione delle raccomandazioni del Comitato sull’eliminazione della discriminazione razziale (A/56/18, par. 298/320); [...] (c) valuti con regolarità e attenzione le disparità esistenti nel godimento dei diritti da parte dei bambini e prenda, sulla base della valutazione compiuta, i provvedimenti necessari a prevenire ed eliminare la discriminazione attraverso misure efficaci; (d) assicuri che il processo di decentramento favorisca l’eliminazione delle disparità fra bambini dovute alla ricchezza delle Regioni di provenienza; (e) continui a dare priorità, a destinare risorse (f) studi puntualmente la situazione di bambini stranieri detenuti, assicuri loro il pieno godimento dei diritti senza discriminazione, soprattutto in merito all’istruzione, e garantisca il loro diritto all’integrazione nella società [...]”*;
- nel 2012 il Gruppo CRC, in sinergia con il Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani, ha inviato come contributo al CERD - ***Committee on the Elimination of Racial Discrimination***, un estratto del 2° Rapporto Supplementare e dei documenti preparati per l'esame dell'Italia al Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in cui ha evidenziato la situazione di discriminazione nei confronti dei bambini e adolescenti in Italia;
- l'art. 12 della Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza in cui si afferma il principio di partecipazione e rispetto per l'opinione del minore, ovvero si dispone che tutti i bambini, le bambine, ragazzi e le ragazze abbiano il diritto di essere ascoltati e che la loro opinione debba essere presa in debita considerazione; che il gruppo CRC ha conseguentemente raccomandato all'Italia:



- a) particolare attenzione venga assicurata al diritto di ogni bambino di partecipare alle decisioni che lo riguardano all'interno della famiglia, della scuola, di altre istituzioni ed enti, della società nel suo insieme, prestando un'attenzione particolare ai gruppi vulnerabili;
- b) venga rafforzata l'azione generale di sensibilizzazione, e in particolare nell'istruzione e nella formazione dei professionisti relativamente all'attuazione di questo principio;
- c) implementi misure atte a garantire che i minori partecipino alla formazione delle leggi e delle decisioni politiche che li riguardano, compreso il rafforzamento dei Consigli dei ragazzi, mediante strutture di supporto regionali o nazionali;
- la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani chiede ad ogni individuo e ad ogni organo della società, di promuoverne il rispetto dei Diritti fondamentali e di assicurarne effettivo riconoscimento su scala globale.
 - Il concetto di Salute definita dall'OMS come "*stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia*";
 - l'Ordine degli Psicologi è un Ente pubblico non economico che opera nell'area sanitaria e risponde direttamente al competente e vigilante Ministero della Salute e che la sua strutturazione nazionale e regionale permette una copertura totale del territorio italiano (e regionale) in termini di presidio istituzionale e possibilità operative;
 - la psicologia è la scienza che si occupa dei processi della mente, del comportamento e delle dinamiche relazionali degli esseri umani;
 - lo psicologo è un professionista della salute che opera per favorire il benessere delle persone, dei gruppi, degli organismi sociali e della comunità;
 - l'Ordine degli psicologi della Lombardia (composto da quasi 17000 professionisti) ha recentemente intrapreso un'azione capillare volta alla costruzione di una rete inter istituzionale che coinvolge tutte le istituzioni pubbliche, la Regione, gli Enti locali lombardi, gli Ordini altri e molte realtà dell'associazionismo e del privato economico e sociale; considerato che tale rete è volta a promuovere e favorire regolamentazioni, gestioni e progettazioni a tutti i livelli nei settori e negli ambiti ove risulti pertinente la competenza psicologica e la relativa professionalità;
 - negli artt. 3-4-5 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani si dichiara: [3] "*Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della*



responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze”; [4] *“Nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e l'istituzione presso cui lo psicologo opera, quest'ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell'intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso”;* [5] *“Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell'obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate”.*

Si propone il progetto **La psicologia per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza– feeling children's rights**, con l'obiettivo di contribuire alla creazione di una nuova consapevolezza professionale e sociale sulla tematica dei diritti del fanciullo e una relativa rete strutturale di monitoraggio, protezione, prevenzione e intervento a livello regionale grazie alla quale siano valorizzati il ruolo e il contributo degli psicologi e delle psicologia nell'ambito dei diritti dei minori. Questo progetto, nasce, quindi, per;

- 17 Potere meglio articolare l'applicazione della disciplina psicologica con i diritti fondamentali del fanciullo;
- 18 Attuare una campagna di sensibilizzazione, e formazione trasversale dei colleghi



BIBLIOGRAFIA

- 19 8° *Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2014-201*, GDL per la convenzione sui diritti dell'infanzia e del'adolescenza,
- 20 *Amnesty International e la Dichiarazione Universale di Diritti Umani*, versione italiana.
- 21 *Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza garantire i diritti dei minorenni – Vademecum per le forze di polizia*, 2014, Ministero dell'Interno.
- 22 COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD Forty-fourth session Geneva, 15 January-2 February 2007
- 23 *Compromisos básicos para la infancia en situaciones para la emergencia*, UNICEF, 2004
- 24 *Convenzione Sui Diritti Dell'infanzia - Il Rapporto Supplementare di Telefono Azzurro - Le osservazioni della Commissione ONU – 2003.*
- 25 *Derechos humanos y Salud Mental, Revista Electrónica de Psicología Política*, Coredero A.L., Año 6 N° 17 Agosto 2008.
- 26 *Dichiarazione Universale di Diritti Umani*, Amnesty International, sezione Italiana,
- 27 *Garantire I Diritti Dei Bambini*, Guida per i professionisti dell'accoglienza eterofamiliare, Sos Villaggi Dei Bambini Internazionale
- 28 *Guidelines for child-friendly disaster management and response / Office of Disaster Preparedness and Emergency Management (ODPEM)*, Jamaica; UNICEF, 2005.
- 29 *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, CARETTI P., op. cit. pp. 439-444;
- 30 *Il benessere dei bambini nei paesi ricchi - Un quadro comparativo - Centro di Ricerca Innocenti dell'UNICEF – 2013*
- 31 *Il garante dell'infanzia e dell'adolescenza, e la tutela dei diritti del minore* Gai R., tesi, 2009.
- 32 *Il garante dell'infanzia e dell'adolescenza, un sistema di garanzia nazionale nella prospettiva europea*, Guerini, Milano, 2007, p. 151.
- 33 *Il garante dell'infanzia nella promozione di una cultura dei diritti dei bambini*, in STRUMENDO L. (a cura di), Milanese F.
- 34 *La tutela dei richiedenti asilo*, Manuale giuridico per l'operatore, UNHCR,
- 35 *La tutela del minore*, MENGARELLI M, in AA.VV. Cittadini in crescita. Il garante: promozione e protezione, n. 3/2006, p. 56.



- 36 *Los derechos de la infancia y las emergencias / Red de Información sobre los Derechos del Niño (CRIN)*. Boletín de Noticias de CRIN, no.20, feb. 2007.
- 37 *Per una psicologia dei diritti dei minori, costruzioni sociali, responsabilità e ruoli educativi*, G. Petrillo, F. Angeli.
- 38 *Piccoli schiavi invisibili*, Report 2015, *Save the children Italia*
- 39 *Psicología(s) 2.0. Creciendo como psicólogos: investigación e intervención»* FACULTAD DE PSICOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE OVIEDO, Libro de Actas del II Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología CEP-PIE 2008.
- 40 *Psychology matters in Human Rights - Human Rights matter in Psychology - EFPA policy and action in the area of Human Rights and Psychology*. Draft developed by the Task Force Human Rights, May 2015.
- 41 *Raccomandazioni Dell'unhcr Sugli Aspetti Rilevanti Della Protezione Degli Apolidi In Italia*, UNHCR RRSE, Roma, ottobre 2014.
- 42 *Rapporto speciale, porre fine all'apolidia in 10 anni*, UNHCR.
- 43 *Re-Imagine the Future. Innovation for Every Child* – UNITED NATION UNICEF, 2014
- 44 *Sono qui ed esisto, l'urgente necessità di porre fine all'apolidia fra i bambini*, UNHCR.